FLC CGIL 2006 2026 federazione lavoratori della conoscenza

Roma e Lazio

D.L. 30 settembre 2026, n.170

MISURE URGENTI PER GARANTIRE IL REGOLARE AVVIO DELL'A.S. 2026/27

Art. 1 - *Misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità*

FLC CGIL

Ambito di intervento

L'articolo 1 interviene sul *D.Lgs 66/2017*

- Art. 7 c. 2 = **Piano Educativo Individualizzato**
- Art. 10 c. 2 = **individuazione e assegnazione delle misure di sostegno** (programmazione risorse destinate al sostegno)

e sulla *Legge 104/1992*

Art.15 c. 11 = **gruppi per l'inclusione scolastica**

Obiettivi dichiarati

✓ ottimizzare la gestione del sostegno didattico;

✓ rivedere le tempistiche del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Modifica articolo 7, comma 2, lett. d) D.lgs 66/2017

Precedente	Attuale
d) **esplicita** le modalità di sostegno didattico, **compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe,** le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;	d) esplicita le modalità di sostegno didattico, ((...)), le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3; **d-bis) ((definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe;))**

Modifica articolo 10, comma 2 D.lgs 66/2017

Precedente	Attuale
L'Ufficio Scolastico Regionale **assegna** le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno. **Assegna**, quindi stabilisce a partire dalla **proposta** del GLO	L'Ufficio Scolastico Regionale **attribuisce** le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno. **Attribuisce,** quindi le riconosce sulla base di quanto **definito** dal PEI

Definizione delle ore di sostegno

- Il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (**GLO**) non deve più solo "esplicitare" una proposta, ma "**definisce**, con adeguata motivazione" **il numero di ore** di sostegno da assegnare alla classe.

- La relazione tecnica della norma afferma che la modifica linguistica sottolinea la natura sostanziale del lavoro del GLO e **rafforza il PEI** come strumento centrale di programmazione.

Modifica articolo 7, comma 2 lett. g D.lgs 66/2017

Precedente	Attuale
g) il PEI è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre	g) per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di **nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento** della persona;

Modifica articolo 7, comma 2 lett. g-bis D.lgs 66/2017

Precedente	Attuale
g) il PEI è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre	g-bis) ((nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h), **è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona**. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera d), **ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto** rilevanti ai sensi della lettera g), terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione, limitatamente a tale passaggio, del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe;))

Nuova scansione temporale del PEI

Alunni di nuova iscrizione o con nuova certificazione: Il PEI viene redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva entro e non oltre il 15 ottobre.

Alunni già inseriti e iscritti nella medesima scuola: Il PEI definitivo viene redatto entro giugno. Può subire aggiornamenti e integrazioni entro il 15 ottobre.

Articolo 15 comma 11-bis della Legge 104/1992

Il DL 170/2026 aggiunge all'art. 15 della L 104/92 questo comma:

11-bis. *((Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.))*

Approvazione del PEI anche in assenza di una delle componenti

- Il PEI può essere validamente approvato dal GLO anche in **assenza di una delle componenti previste**.
- È necessario, tuttavia, che la componente assente sia stata regolarmente convocata.
- Questo intervento riallinea la norma (L 104/92) con le previsioni del DI 182/2020 corretto e integrato dal DI 153/2023.
- Questa misura mira a evitare che la mancata partecipazione di un membro causi **ritardi non imputabili alla scuola** nell'adozione del documento.

FLC CGIL

Osservazioni: l’attribuzione delle risorse

- Effettivamente il fatto che il GLO non si limiti a "esplicitare" una proposta, ma "**definisca**, **il numero di ore** di sostegno rafforza il ruolo di questo organismo.
- Analogamente che l'Ufficio Scolastico Regionale non **"assegni"**, ma **"attribuisca"** le misure di sostegno va nella direzione di assicurare la tempestiva disponibilità delle risorse di sostegno in relazione al fabbisogno rilevato.
- **Attenzione però!** la dotazione organica complessiva non viene incrementata, ma si cerca di superare criticità di natura organizzativa, connesse alla tempestività e all’effettiva coerenza tra fabbisogni rilevati e risorse assegnate. La disposizione, quindi non modifica i limiti della dotazione organica complessiva né introduce nuovi contingenti di personale, ma si limita a disciplinare modalità di assegnazione e gestione delle risorse già previste a legislazione vigente.

Osservazioni: la nuova tempistica del PEI

- Le nuove scadenze (giugno e il 15 ottobre) assumono un carattere prescrittivo. Dopo il 15 ottobre la possibilità di modificare il PEI, può avvenire in caso di nuove condizioni di funzionamento dell'alunno, ovvero solo se il profilo di funzionamento* giustificherà la modifica (un passo indietro dell'approccio bio-psico-sociale, in favore di una approccio medicalizzante).
- Formalmente resta invariata la parte del Dlgs 66/2017 all'art. 7 c. 2 lettera h), che prevede che il PEI sia «soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni». Ma la verifica intermedia perde di significato alla luce della rigida tempistica di definizione del PEI. L'applicabilità di questa parte della norma è tutta da chiarire alla luce della nuova normativa.
- * il *profilo di funzionamento* è previsto dal Dlgs 62/2024 che ha riscritto l'iter della certificazione della condizione di disabilità. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027.

Osservazioni: nuova tempistica del PEI e il passaggio da un grado all'altro di istruzione

- Il DL 170/2026 prevede la redazione in via provvisoria del PEI solo per le alunne e gli alunni di nuova iscrizione o di nuova certificazione. Ma nel passaggio da un grado all'altro la compilazione del PEI "definitivo" nel mese di giugno da parte dei docenti della scuola di provenienza solleva dubbi, ad esempio circa le sezioni 6, 7, 8 e 9 che richiamano le condizioni di contesto relative alla nuova scuola.
- Nel 2° grado la sezione 8.2 prevedete la possibilità del PEI differenziato, che nel 1° grado non c'è. Il docente della secondaria di 1° grado dovrà compilare anche questa sezione, e poi i docenti del 2° grado, entro il 15 ottobre, dovranno necessariamente rivedere questa e le altre sezioni che chiamano in causa le nuove condizioni, ma i tempi di osservazione sono ridotti.

Osservazioni: nuova tempistica del PEI e nuove certificazioni

- Rispetto agli studenti di nuova certificazione c'è un problema rispetto al fatto che spesso le certificazioni arrivano ad anno scolastico avviato, a novembre o a dicembre etc. Ad oggi la scuola avrebbe operato convocando il GLO e procedendo a definire il PEI. Con la nuova normativa il PEI può essere predisposto solo a giugno. Come opera la scuola sino ad allora? Come si voluta un alunno che ha presentato una nuova certificazione e per il quale non è stato prodotto il PEI fino a giugno?

Osservazioni: PEI e quantificazione delle ore di sostegno

- Nel **passaggio da un anno scolastico al successivo**, nell'ambito del medesimo grado, si valuta in via prioritaria il **mantenimento delle ore di sostegno assegnate l'anno precedente**, salvo aggiornamenti del profilo di funzionamento.
- Nel **passaggio tra gradi di istruzione**, e limitatamente a tale passaggio, il PEI deve essere aggiornato anche per **ricalibrare le ore** in base alle nuove condizioni della persona e del contesto. Il fabbisogno di sostegno non viene cristallizzato in modo assoluto, ma resta rideterminabile solo a determinate e rigide condizioni individuate nella norma.

Invarianza finanziaria e contesto demografico

Le modifiche vengono attuate utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica.

Ai membri del GLO non spettano compensi o rimborsi.

La "Relazione tecnica" contestualizza l'intervento normativo ricordando la progressiva riduzione delle nascite (355 mila nel 2025, in calo del 3,9%) contrapposta all'aumento degli alunni con disabilità (quasi 377 mila nell'A.S. 2024/2025, pari al +5% rispetto all'anno precedente e al 4,8% del totale degli iscritti).

C’era davvero bisogno di questo decreto?

Perché un DL?

Nel sostegno gli interventi irrigidiscono i passaggi relativi al PEI e all’intervento didattico, si spinge verso una maggiore burocrazia invece che verso una maggiore inclusione.

- la norma affronta temi e problemi strutturali con l'approccio dell'urgenza
- senza risorse
- sposta l'asse dell'intervento dal piano educativo e didattico a quello burocratico